

TRIBUNALE DI VERONA

-SEZIONE LAVORO-

Ricorso ex art 414 cpc con contestuale istanza ex art 151 cpc

Per la Professoressa **LA FAUCI** Annalisa nata a Messina il 04/03/1973- C.F. LFCNLS73C44F158M- residente in Messina, Viale Europa 110 , elettivamente domiciliata in Messina, via Cesare Battisti n. 108, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo La Cava (c.f. LCVVCN74D13F158Q), che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al presente atto su foglio separato, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e i biglietti di cancelleria ai seguenti indirizzi: avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it; fax090346288,

ricorrente

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA , in persona del Ministro p.t.,

resistente

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, in persona del Direttore p.t.; *resistente*

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VERONA, in persona del Direttore p.t.; *resistente*

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del Direttore p.t.; *resistente*



La ricorrente, docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado ha prestato la propria attività lavorativa pre-ruolo per 8 anni senza soluzione di continuità presso l'Istituto paritario F. SCIBILIA di Capo d'Orlando (Me) negli anni 2006/2007, 07/08, 2008/2009, 2009/2010, 010/011, 011/012, 012/013 e 013/014 (doc. 1).

Più precisamente :

<u>ANNO SCOLASTICO</u>	<u>DAL</u>	<u>AL</u>	<u>SCUOLA</u>	<u>Posto- Cl. di</u> <u>Conc.</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
<u>2006/2007</u>	<u>11/09/06</u> <u>09/01/07</u>	<u>08/01/07</u> <u>30/06/07</u>	<u>Liceo delle</u> <u>Scienze Umane</u> "E. Scibilia" - <u>Capo d'Orlando</u> (ME)	<u>Sostegno</u> <u>(AD02)</u>	<u>6+6</u> (<u>punteggio</u> <u>aggiuntivo</u> <u>sostegno</u>)
<u>2007/2008</u>	<u>13/09/07</u>	<u>10/07/08</u>	<u>Liceo delle</u> <u>Scienze Umane</u> "E. Scibilia" - <u>Capo d'Orlando</u> (ME)	<u>Sostegno</u> <u>(AD02)</u>	<u>6+6</u> (<u>punteggio</u> <u>aggiuntivo</u> <u>sostegno</u>)
<u>2008/2009</u>	<u>15/09/08</u>	<u>30/06/09</u>	<u>Liceo delle</u> <u>Scienze Umane</u> "E. Scibilia" - <u>Capo d'Orlando</u> (ME)	<u>A036</u>	<u>6</u>
			<u>Liceo delle</u> <u>Scienze Umane</u>		<u>6</u>



<u>2009/2010</u>	<u>15/09/09</u>	<u>30/06/10</u>	<u>“E. Scibilia” -</u> <u>Capo d’Orlando</u> <u>(ME)</u>	<u>A036</u>	
<u>2010/2011</u>	<u>08/09/10</u> <u>07/01/11</u>	<u>29/12/10</u> <u>23/05/11</u>	<u>Liceo delle</u> <u>Scienze Umane</u> <u>“E. Scibilia” -</u> <u>Capo d’Orlando</u> <u>(ME)</u>	<u>A036</u>	<u>6</u>
<u>2011/2012</u>	<u>12/09/11</u>	<u>30/06/12</u>	<u>Liceo delle</u> <u>Scienze Umane</u> <u>“E. Scibilia” -</u> <u>Capo d’Orlando</u> <u>(ME)</u>	<u>A036</u>	<u>6</u>
<u>2012/2013</u>	<u>08/09/12</u>	<u>30/06/13</u>	<u>Liceo delle</u> <u>Scienze Umane</u> <u>“E. Scibilia” -</u> <u>Capo d’Orlando</u> <u>(ME)</u>	<u>A036</u>	<u>6</u>
<u>2013/2014</u>	<u>14/09/13</u> <u>07/01/14</u>	<u>02/01/14</u> <u>10/03/14</u>	<u>Liceo delle</u> <u>Scienze Umane</u> <u>“E. Scibilia” -</u> <u>Capo d’Orlando</u> <u>(ME)</u>	<u>A036</u> <u>Sostegno</u> <u>(AD02)</u>	<u>6</u>

Successivamente, in data 01.09.016, la stessa veniva assunta a tempo indeterminato (doc. 2) ed attualmente in



servizio presso l'I.I.S. Angelo Berti di Verona (doc. 2a).

A seguito dell'immissione in ruolo, con domanda di mobilità 2019/020 ha chiesto la valutazione del servizio prestato presso le scuole paritarie ivi elencate (doc. 3, 3a), chiedendo disporsi la disapplicazione delle note comuni allegate al CCNI del 8.4.017 e del D.lvo 297 del 1994 art 485 , nella parte in cui non valutano il predetto servizio ai fini della mobilità e della ricostruzione della carriera.

Ciononostante il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca , in applicazione dell'art. 485 del T.U. del 1994 ed in spregio della normativa vigente, ha omesso di valutare il chiesto servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente anche nella scuola paritaria, (doc. 4) sulla base dell'assunto per cui *“nelle note comuni alla Tabella dei trasferimenti a domanda e d'ufficio dei docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado e degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado ed artistica e del personale educativo, nella parte relativa al riconoscimento dei servizi pre-ruolo è specificato quanto segue: “ Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole dell'infanzia comunali.”*, perpetrando così, in ossequio a quanto previsto nella relativa tabella di valutazione dei titoli (doc. 5), una grave discriminazione, a parità di mansioni, tra docenti di scuola statale, destinatari di un punteggio e



docenti di scuola paritaria.

In buona sostanza, nonostante la ricorrente si sia vista riconoscere il servizio pre ruolo prestato in scuole paritarie come utile in termini di punteggio **ai fini dell'immissione in ruolo** (doc. 6), invero tale servizio, secondo l'amministrazione de qua, non sarebbe valutabile ai fini della mobilità, della graduatoria di istituto e della ricostruzione della carriera.

L'Ill.mo Giudice adito dovrà accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente al pieno riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria al pari di quella statale, disapplicando contestualmente, perché illegittima, tutta la normativa di riferimento dell'amministrazione scolastica, gli atti antecedenti, connessi e consequenziali, nonché il sistema di valutazione dei titoli, per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione e falsa applicazione della legge n. 62/2000, della L. n.333/ 2001 e del Dm n. 94/2016; l'art 1 bis del dl 250/2005 Disapplicazione tabella valutazione titoli in parte qua;

La ricorrente avendo prestatola propria attività lavorativa presso la scuola paritaria, ha svolto le medesime mansioni dei docenti assunti alle dipendenze dell'amministrazione statale.

Per tali ragioni, la stessa ha certamente diritto a vedersi riconosciuto il superiore servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria ed il relativo punteggio, stante la intervenuta vigenza delle disposizioni contenute nella legge



n. 62 del 2000, nonché nella legge n. 333 del 2001, disposizioni non contemplate nell'applicato T. U n. 297 del 1994 e che con esso si pongono in aperto contrasto.

A tal proposito l'art 1 bis del dl 250/2005 convertito nella legge 27 del 3.2.06 interviene proprio sulla disciplina delle scuole non statali riconducendo a due tipologie individuate dalla legge 62/2000 e cioè le scuole non paritarie e quelle paritarie riconosciute, abrogando alcune norme del D.lvo del 297/1994, (artt. 343 a 356) creandosi così tre forme di equiparazione: a) *la parificazione* limitata alle scuole elementari il cui riconoscimento è effettivo di istituzione privata , e le cui scuole devono essere gestite da associazioni e/o enti stipulando una convenzione con il provveditore agli studi con obblighi analoghi alle istituzioni statali: *il riconoscimento legale* che non è altro che un provvedimento adottato dal Miur che attribuisce validità e titoli a studi ed esami nella scuola secondaria non statale, subordinato ad alcuni requisiti (es. idoneità della sede ..) con compito di vigilanza del direttore generale competente e sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi prescritti:Il pareggiamento che è un istituto limitato alle scuole tenute da enti pubblici o ecclesiastici e rappresenta la migliore forma di equiparazione della scuola pubblica.

Per ottenere il pareggiamento oltre ai requisiti per il riconoscimento legale sono previste altre ed ulteriori presupposti (uguali a quelli previsti per la scuola statale) nonché al trattamento economico.



Nella caso di specie la ricorrente ha prestato servizio presso istituti pareggiati e paritari avendo tutti i superiori requisiti ne consegue che la stessa ha certamente diritto a vedersi riconosciuto il superiore servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria e con esso del relativo punteggio stante la intervenuta vigenza della legge 62 del 2000 nonché della legge n. 333 del 2001 non contemplata nell'applicato T. U. n. 297 del 1994 che con esso si pongono in aperto contrasto.

Difatti i servizi valutabili ai fini della mobilità, come espressamente statuito nelle note comuni alle tabelle di valutazione del CCNI mobilità, sono quelli espressamente ed erroneamente indicati dall'art. 485 del D.L.vo 297/1994, disposizione che esclude totalmente i servizi prestati nelle scuole paritarie i quali, pertanto, non sono valutabili ai fini della progressione giuridica ed economica della carriera.

Tale esclusione illegittima è inoltre confermata nella *"tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda d'ufficio e del personale docente"* del CCNL del 8.4.016 la quale, a pag. 71, dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera".

Orbene, la disposizione normativa suindicata si pone in aperto contrasto sia con le superiori disposizioni normative interne, che con quelle richiamate dalla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE.

Il paradosso consiste nella circostanza per cui l'art. 485, disposizione richiamata dall'amministrazione resistente



nella parte in cui non riconosce il predetto servizio svolto dai docenti nella scuola paritaria, non poteva includere le odierne scuole paritarie (istituite con L. 62/2000) fra le scuole non statali, essendo stato pubblicato ben prima dell'entrata in vigore della legge n. 62 /2000, legge che, nel riformare in toto l'intera materia delle scuole non statali, definisce ora le scuole paritarie come *"tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4, 5 e 6)"*.

In buona sostanza, la legge 10 marzo 2000 n. 62 (recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), pone alla base del sistema nazionale di istruzione odierno il binomio scuole statali - scuole paritarie private e degli enti locali.

Detta legge, riconoscendo le scuole paritarie come scuole costitutive del sistema nazionale di istruzione, ne disciplina, al contempo, i requisiti per il loro riconoscimento (v. comma 4).

In particolare, secondo la legge n. 62, si definiscono scuole paritarie gli istituti scolastici *che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, e sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie, caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia previste dalla legge* (tra cui, fondamentalmente, la piena libertà in relazione all'orientamento culturale ed all'indirizzo pedagogico-



didattico; il dovere di accogliere chiunque richieda di iscriversi; la non obbligatorietà per gli alunni delle attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa; un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; la disponibilità di locali arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti; l'istituzione e funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; il personale docente fornito del titolo di abilitazione; contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore).

Alla luce delle superiori argomentazioni, non v'è chi non veda come la disposizione di cui all'art. 485, commi 1 e 3, norma che continua a trovare attualmente applicazione, nonostante il suo aperto contrasto con una legge entrata in vigore in epoca successiva, si appalesa illegittimo e dovrà, pertanto, essere disapplicato.

Detta disposizione, tra l'altro, si pone in contrasto anche con il D.L. n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella **Legge 20 agosto 2001, n. 333**, laddove all'art. 2, comma 2, (tutt'oggi in vigore) con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti ha espressamente previsto che "i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle



scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Sul punto, recente giurisprudenza ha stigmatizzato il principio secondo cui” *il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola, costituendo tale soggetto (cioè la scuola paritaria) una istituzione che assolve ad un servizio pubblico* (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2049).

In applicazione di tale norma di legge, anche le tabelle di valutazione di titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto la traduzione di pari punteggio per il servizio svolto “nelle **scuole statali o paritarie** di ogni ordine e grado”.

Inoltre il legislatore, nell’ultima procedura concorsuale per l’assunzione dei docenti, ha previsto espressamente che, ai sensi del dm 94/016 appariva “*opportuno definire in analogia con la valutazione dei titoli... la valutabilità del servizio prestato sullo specifico posto o classe di concorso presso le istituzioni statali, paritarie e dell’istruzione e formazione professionale che erogano percorsi*



preposti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto dovere all'istruzione" (doc. 7).

Per le argomentazioni che precedono, sia l'art. 485 del D.lvo 297/1994 nella parte in cui dispone che *il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile*, sia la disposizione secondo cui *il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera* (ex tabella valutazione dei titoli del CCNI 2016), dovranno essere disapplicate ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 cc ed art. 40 c. 1 ultimo cpv. del D.lgs 165/2001, con contestuale affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento, anche ai fini della graduatoria della mobilità, del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari di cui in premessa.

La tabella di valutazione dei titoli, nella parte oggetto di gravame, è **in aperto contrasto** persino con la nota della ragioneria centrale dello Stato n. 0069064 del 4 agosto 2010 (doc. 8), ai sensi della quale la L. 62/00 "*nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297*"... "*Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali*".



Inoltre, sull'argomento, v'è anche da sottolineare che l'ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Bologna, con nota Prot. n. 1046, ha chiesto al MIUR *opportuni chiarimenti relativamente alla riconoscibilità o meno , ai fini della carriera ed a decorrere dal 01/09/2000, del servizio prestato, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo , presso una **Scuola paritaria dell'Infanzia comunale**, nei confronti di docenti assunti nel Ruolo della Scuola primaria e dell'Infanzia statale (doc. 9).*

Anche la Giurisprudenza di merito si è occupata dell'argomento, stabilendo il superiore principio: “Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il



servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l’entrata in vigore della Legge n.62/2000 “mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del D.lgs. 16/4/1994, n. 297” (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n. 64/2014).

Sotto tale profilo e per i superiori motivi, pertanto, la normativa applicata dall’amministrazione resistente, oltre ad essere ritenuta illegittima, dovrà altresì essere disapplicata, con conseguente accoglimento del presente ricorso.

2. Violazione e falsa applicazione di legge. illegittimità delle disposizioni per contrasto con l’art. 3 cost. e con l’art. 97 cost. articolo 8 della convenzione europea; Disparità di trattamento dei lavoratori sotto il profilo delle identiche mansioni di lavoro.

L’allegata tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI deve essere disapplicata anche sotto ulteriore profilo.

La disposizione in esame impedisce il riconoscimento di un servizio che, invero, viene viceversa riconosciuto nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento valide ai fini dell’individuazione dei docenti da immettere in ruolo,



nonché per le nomine a tempo determinato.

Conseguentemente, **con l'avvenuta assunzione, la ricorrente ha definitivamente perduto la possibilità di dichiarare e vedersi riconosciuto lo stesso servizio di insegnamento pre-ruolo prestato però nelle scuole paritarie** (che ha contribuito in termini di punteggio ad ottenere l'immissione in ruolo) ai fini della ricostruzione di carriera, della determinazione dell'anzianità di servizio ex art. 485 del T.U. 297 / 1994, con l'ulteriore conseguenza che il relativo punteggio non può essere computato nemmeno ai fini della mobilità annuale, né tantomeno ai fini della formazione delle graduatorie di istituto e pertanto appare necessario estendere al docente di scuola paritaria gli effetti giuridici riconosciuti, anche in termini di punteggio, al docente statale.

In altre parole, la mancata e piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, comportando una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), contrasta altresì con il connesso principio di non discriminazione tra lavoratori, di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 ed all'art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01, e della direttiva CEE 77/90.

Tali palesi violazioni appena argomentate, non possono non portare alla logica conseguenza della disapplicazione della normativa citata, a favore di un rispetto pieno altresì del diritto comunitario e costituzionale.

A tal proposito la Corte Costituzionale ha ribadito che



le scuole paritarie sono tenute a garantire degli standard qualitativi identici rispetto a quelli delle scuole statali al fine “di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall’art. 33, quarto comma, Cost.” (Corte Costituzionale, Sentenza del 22.10.2014 n. 242).

Il palese ed insanabile contrasto sinora evidenziato tra le previsioni del diritto europeo (clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) da un lato, e la regola dettata dalla normativa interna speciale del settore scolastico (art. 485 del D.lvo. 297 del 1994), dall’altro, non può che essere risolto in favore delle prime, attraverso la disapplicazione delle ultime, in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti.

Orbene il mancato riconoscimento del predetto servizio comporta per la ricorrente il mancato raggiungimento della sede sperata con la conseguenza che in tal senso operando si avrebbe una palese discriminazione tra lavoratori che hanno svolto medesime mansioni con trattamenti differenti da parte dell’amministrazione scolastica violando così anche l’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo nella parte in cui prescrive che “ *Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. E che . Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al*



benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

Il disposto del CCNI sulla mobilità di cui si chiede la disapplicazione contrasta pertanto sia con i principi generali dell'Ordinamento che altresì con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della P.A. (artt. 3 e 97 Cost.) per effetto della palese violazione della normativa che ha sancito l'equiparazione tra il servizio prestato presso scuole statali e paritarie, i cui principi sono ormai consolidati anche in giurisprudenza (Cons. di Stato 1102/2002).

Ne discende che il servizio prestato dall'insegnante nella citata scuola paritaria deve essere equiparato a tutti gli effetti - anche ai fini della domanda di mobilità e della ricostruzione di carriera - a quello prestato presso scuole statali - così come è avvenuto in sede di valutazione dei titoli che hanno condotto all'assunzione degli insegnanti, come sopra evidenziato.

Tali palesi violazioni appena argomentate, non possono non portare alla logica conseguenza della disapplicazione della normativa citata, a favore di un rispetto pieno del diritto comunitario.

Di conseguenza, la ricorrente avrà diritto al riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria riconoscendo al punteggio base di 34 più 6 punti oltre 24 per il sostegno in luogo degli 82 punti + 12 per il sostegno e 6 per il ricongiungimento per gli 8 anni svolti negli istituti



paritari da destinarsi nella graduatoria della mobilità docenti 2019/020 e seguenti.

Il principio de quo è stato di recente affermato anche dal Tribunale di Napoli con ordinanza n. 16877/2016 del 06/09/16, con cui si è affermato *“il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente”*.

La mancata attribuzione dell’ambito richiesto e del punteggio dovuto per gli anni di servizio svolto comporta il mancato trasferimento presso gli ambiti richiesti e comunque più vicini al luogo di residenza espressi dalla docente.

In ultimo anche la Corte di legittimità ha del resto in plurime occasioni rilevato come il servizio prestato presso istituti non statali o pareggiati laddove sussista identità di titolo durata degli anni scolastici orari e programmi debba essere parificata a fini giuridici ed economici a quella prestata nelle scuole statali” (Cass. n. 16623/012).

Che in ultimo anche il Tribunale di Prato ha statuito che *“preso atto di ciò, a parere di questo Giudicante, non sussistono ragioni giuridiche per escludere l'efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale”né, per escludere la valutazione del servizio di cui*



trattasi ai fini che ci occupano, si potrebbe fondatamente valorizzare il riferimento operato dagli artt. 360, commi 6 e 485, del D.lgs. n. 297/94 al riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate", essendo, ad avviso del Tribunale, del tutto evidente che la disposizione, che utilizza una terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, oggi non possa che trovare applicazione nei confronti delle scuole "paritarie" (sentenza n. 98/2017 Tribunale di Prato).

Anche il **Tribunale di Roma** in ultimo ha acclarato che *“Ne consegue l'illegittimità del mancato riconoscimento alla ricorrente, tanto in sede di ricostruzione della carriera che ai fini della menzionata procedura di mobilità, del servizio prestato presso la scuola paritaria e della tabella di valutazione dei titoli, allegata al CCNI, nella parte in cui non riconosce la valutabilità ai fini dell'effettuazione della procedura di mobilità di tale servizio, trattandosi di disposizione, in quest'ultimo caso, di natura contrattuale in contrasto con le menzionate disposizioni di legge con conseguente nullità della stessa per violazione dei vincoli nella contrattazione collettiva imposti dall'art. 40, comma 1, ult. cpv. d.lgs. 165/2001 (“...Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”) e sua disapplicabilità ai sensi del combinato disposto del comma 3 quinquies dello stesso articolo (“...Nei casi di violazione dei*



vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile...”) e degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. (specificamente in tal senso Trib. Napoli del 6.9.2016, rg. 16877/2016 Giud. Armato). (Vedi tra le altre Trib. Roma Sentenza n. 2651/2017 pubbl. il 16/03/2017 RG n. 36894/2016) (doc. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18).

Ciò posto la ricorrente, come sopra rappresentata difesa e domiciliata , chiede che l’Ill.mo Giudice del Lavoro, voglia, previa disapplicazione della normativa interna confliggente con quella comunitaria, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1)Accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del D.lgs 165/01 la disapplicazione, delle note comuni allegate al C.C.N.L per la mobilità docenti a.s. 2019/020 e dell’art 485 D.lvo 297/1994 nella parte in cui dispone che *il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile* ovvero l’applicazione analogica della normativa nazionale e/o comunitaria ad esse confliggente con contestuale affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento anche ai fini della graduatoria della mobilità e della ricostruzione della carriera del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari negli anni scolastici di cui in premessa dal 2006/07 all’a.s. 013/014.

2)Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al



riconoscimento del servizio di insegnamento prestato negli anni di cui *infra* (dal 2006/2007 al 2013-2014) alle dipendenze degli istituti paritari nella stessa misura in cui viene valutato nelle scuole statali nonché ordinare all'amministrazioni resistenti la rettifica del punteggio ottenuto, poiché in contrasto sia con la normativa nazionale L. 62/2000 nonché con la normativa comunitaria (direttiva CEE 77/1990);

3) Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'ufficio scolastico provinciale competente all'emanazione di tutti gli atti necessari per il riconoscimento del predetto servizio ed all'attribuzione del relativo punteggio pari a 82 punti + 12 per il sostegno e 6 per il ricongiungimento per gli 8 anni svolti negli istituti paritari **da destinarsi nella graduatoria della mobilità docenti 2019/020 e seguenti** ordinando all'amministrazione competente di adottare ogni provvedimento connesso e conseguenziale a tal fine necessario e comunque in aggiunta al punteggio erroneamente riconosciuto nella mobilità docenti 2019/020 e successive previa riformulazione della graduatoria collocando la stessa nell'ambito e/o scuola conseguenti a tale riconoscimento;

4) Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Nota fiscale: Ai fini del versamento del contributo unificato la controversia è di valore indeterminabile ma stante l'autocertificazione reddituale lo stesso non è dovuto.



Avvocato
Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della
notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti
(art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava,

considerata la numerosità dei litisconsorti interessati
considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di
preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea
dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse
contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del
contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei
controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica
del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la
ricorrente,

formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con
modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi
dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per
pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i
docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale
docente di ruolo, anno scolastico 2019/2020 scuola



secondaria di secondo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi del CCNI – Mobilità Scuola 2019/020, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2019/20, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola primaria ed infanzia partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/020 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami/2> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso ;

d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2019/2020 scuola secondaria di secondo grado nonché di tutti i docenti immessi in ruolo nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2019/20, e provenienti da Gae, tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/020;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .



Messina/Verona 28.10.2019

Avvocato

Vincenzo La Cava

